COMUNE DI CASORIA

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale delle Ordinanze Sindacali N. 154 del 01-10-2026

Oggetto: REVOCA PARZIALE ORDINANZE SINDACALI NN. 15-26-51 PER RICEZIONE CEP - VICO IV P LUDOVICO DA CASORIA

documento omissis ai fini della pubblicazione

IL SINDACO

Premesso che:

- In data 28-01-2026 veniva emessa Ordinanza Sindacale n. 15 per la messa in sicurezza del fabbricato ubicato in *** OMISSIS ***, con affaccio all'interno di un cortile condominiale, per la caduta di intonaci in facciata;
- In data 03-02-2026 veniva emessa Ordinanza Sindacale n. 26 a rettifica ed integrazione dell'ordinanza n. 15, a seguito della sopravvenuta integrazione dei dati anagrafici dell'elenco dei residenti;
- In data 18-02-2026 veniva emessa ulteriore rettifica con Ordinanza Sindacale n. 51 a seguito di mero errore materiale relativamente ai dati catastali.

Premesso altresì che:

con i procedimenti summenzionati si predisponevano:

- l'esecuzione immediata di interventi di messa in sicurezza dell'immobile, attuando tutte le misure provvisionali e non, al fine di eliminare ogni situazione di rischio e per garantire la sicurezza dell'area interessata;
- l'inibizione di tutti gli affacci verso il fabbricato e il divieto di usufruire del ballatoio e terrazzo comune;
- la trasmissione della presente a tutti i condomini interessati;
- la trasmissione, al termine dei lavori, del Certificato di eliminato pericolo (CEP) sottoscritto da un tecnico abilitato da inoltrare al seguente indirizzo pec: *lavori.pubblici@pec.casoria.na.it*;

Dato atto che:

- Il Certificato di Eliminato Pericolo pervenuto il 03.09.2026 al protocollo con n. 67615/2026 a firma dell'arch. Maria Ferrara, nata a *** OMISSIS ***con studio in*** OMISSIS ***, iscritto/a all'Ordine degli architetti di Napoli*** OMISSIS ***, relativo esclusivamente alla porzione immobiliare e la relativa area pertinenziale di proprietà *** OMISSIS *** in particolare,
  *** OMISSIS ***

- tale C.E.P. certifica al suo interno
  -l'avvenuta **eliminazione del pericolo** immediato riconducibile alla possibile caduta degli intonaci pericolanti rilevati nella porzione di proprietà *** OMISSIS ***, mediante la rimozione delle parti instabili e la contestuale interdizione dell'area non abitata né utilizzata attraverso apposita recinzione;

  -che, allo stato attuale e purché permangano l'interdizione e le condizioni accertate, **risulta rimosso il pericolo contingente** per l'incolumità delle persone connesso allo specifico fenomeno sopra descritto.

Nello specifico tale C.E.P. precisa che:

- esso si riferisce alle opere eseguite e alle parti direttamente accessibili e ispezionabili alla data del sopralluogo; esso non costituisce certificazione di agibilità, collaudo statico, verifica globale della sicurezza strutturale o attestazione dello stato conservativo dell'intero fabbricato.
- la recinzione dovrà essere mantenuta integra, stabile e continuativa, con divieto di accesso ai non autorizzati, sino alla realizzazione degli interventi definitivi o a nuova valutazione tecnica.
- la proprietà dovrà provvedere a controlli periodici e dopo eventi meteorologici intensi, urti, vibrazioni o altri eventi eccezionali; ogni nuovo distacco, lesione o alterazione dovrà determinare l'immediato ripristino delle misure di sicurezza e una nuova verifica tecnica.

documento omissis ai fini della pubblicazione

- Qualunque successivo utilizzo, accesso stabile o destinazione abitativa dell'area e dell'immobile richiederà preventive verifiche e gli eventuali interventi prescritti dalla normativa applicabile.

Si solleva, pertanto, l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per quanto intimato nelle ordinanze: ORDINANZA SINDACALE nel Registro Generale delle Ordinanze al n. 15 del 28-01-2026, ORDINANZA SINDACALE nel Registro Generale delle Ordinanze al n. 26 del 03-02-2026, e ORDINANZA SINDACALE di rettifica nel Registro Generale delle Ordinanze al n. 51 del 18-02-2026;

VISTO

- L'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- L'art. 2 del D.M. 1° agosto 2008, relativo alle competenze del Sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

ORDINA

*** OMISSIS ****** OMISSIS ***La revoca parziale dell'Ordinanza sindacale n.15-26 e 51, limitata alle sole unità abitative di proprietà *** OMISSIS ****** OMISSIS ***;e dunque la revoca del provvedimento di inibizione degli affacci verso il fabbricato, la revoca del divieto di usufruire il ballatoio nel fabbricato di *** OMISSIS ****** OMISSIS ***

- A tutela della pubblica e privata incolumità, agli altri proprietari degli immobili, di garantire nel tempo la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria e di fornire a loro volta apposito C.E.P. così come richiesto nelle ordinanze nn. 15-26 e 51;

COMUNICA CHE:

- Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti;
- in caso di inadempienza, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt.650 e 677 del Codice Penale;
- in caso di accertata inottemperanza, l'Amministrazione procederà d'ufficio, nei modi e nei termini di legge, con recupero delle spese sostenute a carico degli obbligati;

DISPONE:

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune;
- La trasmissione della presente copia alla Polizia Locale e all'Ufficio tecnico LL.PP.-Manutenzioni;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

inoltre DISPONE:

-che le ordinanze pregresse restino valide per i soggetti che ad oggi non hanno ancora ottemperato a quanto indicato nelle ordinanze stesse;

-La notifica ai seguenti soggetti**:**

-*** OMISSIS *** nata a *** OMISSIS *** e residente in *** OMISSIS ***
*** OMISSIS *** nato a *** OMISSIS *** e residente in *** OMISSIS ***
-*** OMISSIS *** nato a *** OMISSIS *** e residente in *** OMISSIS ***
-*** OMISSIS *** nata a *** OMISSIS *** e residente in *** OMISSIS ***;
-*** OMISSIS *** nato a *** OMISSIS *** e residente in *** OMISSIS ***;
-*** OMISSIS *** nato a *** OMISSIS *** e residente in *** OMISSIS ***;
-*** OMISSIS *** nata a *** OMISSIS ***e residente in *** OMISSIS ***
-*** OMISSIS *** nata a *** OMISSIS *** e residente in *** OMISSIS ***
- *** OMISSIS *** nata a *** OMISSIS *** e residente in *** OMISSIS ***;
-*** OMISSIS *** nato a *** OMISSIS *** e residente in *** OMISSIS ***;
-*** OMISSIS *** nata a *** OMISSIS *** e residente in *** OMISSIS ***;
- *** OMISSIS *** nato a *** OMISSIS *** e residente in *** OMISSIS ***;
- *** OMISSIS *** nata a *** OMISSIS *** e residente in *** OMISSIS ***;

documento omissis ai fini della pubblicazione

- *** OMISSIS *** nata a *** OMISSIS *** e residente in *** OMISSIS ***;
- *** OMISSIS *** nato a *** OMISSIS *** e residente in *** OMISSIS ***

Al Comando di Polizia Locale e al Settore IV;

Che la presente ordinanza sia affissa in albo pretorio secondo i termini di legge;

RENDE NOTO

Ai sensi degli articoli: 3, comma 4 e 11, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241:
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica ai sensi del DPR 1199/71 entro 120 giorni.
Che il Responsabile del procedimento è il funzionario tecnico Ing. Carla Becchimanzi, dipendente del Settore VI LL.PP. del Comune di Casoria.

IL SINDACO
AVV. RAFFAELE BENE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

documento omissis ai fini della pubblicazione